

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 163

22 giugno 2007

## PROGETTO DI LEGGE

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA GUERRA

### PROMOZIONE DELL'APICOLTURA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Oggetto consiliare n. 2620

## RELAZIONE

In applicazione del Reg. (CE) n. 797 del Consiglio del 26 aprile 2004 che stabilisce le azioni dirette a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura – ed in armonia con quanto stabilito dal Regolamento di applicazione della Commissione 917/2004 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione Emilia-Romagna intende attuare un programma specifico d'intervento per il settore dell'apicoltura volto a favorire lo sviluppo e la tutela dei prati melliferi e volto al miglioramento delle condizioni economiche e del reddito dei piccoli operatori apistici.

Il presente progetto di legge si rivolge ad un comparto minore dell'economia agricola nazionale che per lungo tempo è stato trascurato sia per le caratteristiche strutturali di dispersione e marginalità che per le ridotte dimensioni economiche della produzione raggiunta, seppure con intensità variabile a seconda delle diverse aree territoriali.

Nella nostra regione l'apicoltura è un'attività di una certa entità, in termini di numero di operatori e di presenza di aziende professionali, e di un certo peso nell'ambito dell'economia agricola regionale.

In Emilia-Romagna l'apicoltura è attività strettamente legata alle produzioni agricole tipiche della pianura padana – in particolare modo orticole frutticole e foraggiere – e, svolta a diversi livelli, dà luogo a varie forme di conduzione e di figure professionali (hobbisti, semi professionisti, professionisti, ecc.), rappresentando, il più delle volte, un'importante fonte di integrazione al reddito aziendale; l'attività è svolta sull'intero territorio regionale, comprese le aree collinari e montane, per la produzione di mieli pregiati e di qualità idonei ad ottenere il riconoscimento e l'attribuzione di specificità e tipicità locali.

In regione si stima che operino attualmente circa 10.000 apicoltori per un numero di alveari che annualmente, in media, è pari a circa 106.350 (media dati censimento apistico regionale anni 2003-2005).

La relativa produzione è stimata in circa 2.000 tonnellate/anno di miele, senza tener conto dell'importanza e del valore sempre più elevato che oggi gli altri prodotti dell'alveare stanno ottenendo sul mercato (pappa reale, propoli, cera, ecc.).

I dati riportati sono significativi dell'effettiva consistenza del comparto apistico nella regione Emilia-Romagna, anche se, per le caratteristiche peculiari di polverizzazione e di disper-

ne del settore, è legittimo ipotizzare una sottostima sia dei quantitativi di miele che del numero di operatori. Infatti, accanto alle Associazioni di produttori presenti in ambiti provinciali ben circoscritti e delimitati, in regione sono presenti molti apicoltori hobbisti e altre forme associative che possono rappresentare un'altra parte sicuramente consistente degli operatori e della produzione di miele ad oggi non stimata.

Obiettivo strategico del progetto di legge è quello di favorire, nel quadro delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, la conservazione e la gestione dei prati melliferi finalizzate a sostenere la competitività dei piccoli apicoltori nel rispetto dei principi dell'ambiente.

Il progetto di legge è composto da 5 articoli.

L'art 1 enuncia le finalità della legge, in accordo con le politi-

che di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

L'art. 2 indica per quali attività la Regione Emilia-Romagna concede contributi.

L'art. 3 individua i destinatari dei contributi concessi dalla legge. I destinatari sono gli apicoltori, gli imprenditori apistici, gli apicoltori professionisti, le Organizzazioni dei produttori del settore apistico e le loro unioni, le Associazioni di apicoltori, le federazioni, le società, le cooperative, i consorzi di tutela del sottore apistico, le aziende agricole, le cooperative agricole e i loro consorzi che hanno attivato rapporti di collaborazione con soggetti di cui sopra.

L'art. 4 stabilisce che la Giunta regionale fissa i criteri e le priorità per l'erogazione dei contributi.

L'art. 5 stabilisce le disposizioni finanziarie.

---

## PROGETTO DI LEGGE

### Art. 1 *Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, promuove la conservazione e la gestione dei prati melliferi finalizzate a sostenere la competitività dei piccoli apicoltori.

### Art. 2 *Attività*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione Emilia-Romagna concede contributi per le seguenti attività:

- a) studi di fattibilità dei progetti da sviluppare;
- b) tutela e gestione dei prati melliferi esistenti;
- c) confronto per l'individuazione delle varietà più idonee ai singoli prati ed ai diversi impieghi e per la messa a punto delle migliori agrotecniche;
- d) ricerche e studi di fattibilità per gli utilizzi industriali delle materie prime compresi gli studi di mercato.

### Art. 3 *Beneficiari*

1. I beneficiari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, sono i soggetti che hanno tra i propri scopi la produzione, la lavorazione, la trasformazione e commercializzazione del miele e il miglioramento della sua qualità. In particolare:

- a) "apicoltore": chiunque detiene e conduce alveari;
- b) "imprenditore apistico": chiunque detiene e conduce

- c) alveari ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;
  - c) "apicoltore professionista" chiunque esercita l'attività di cui alla lettera b) a titolo principale;
  - d) "forme associate": le Organizzazioni dei produttori del settore apistico e le loro unioni, le Associazioni di apicoltori, le federazioni, le società, le cooperative e i consorzi di tutela del settore apistico;
  - e) aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi che hanno attivato rapporti di collaborazione con soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma.
2. È data priorità nella concessione di contributi ai soggetti definiti alla lettere a) e b) del comma 1, art. 3 della presente legge.

### Art. 4 *Criteri e priorità*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale fissa i criteri e le priorità per l'erogazione dei contributi in applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in coerenza con le modalità previste nella programmazione regionale dei fondi per lo sviluppo rurale.

### Art. 5 *Disposizione finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4".









